



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

Ufficio IV - Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione

Decreto n.145 del 10/06/2025

VISTI gli artt. 1 e 2 della legge n. 221 dell'8 marzo 1968;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi la quale stabilisce, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale;

VISTO il Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante: "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 153 del 2009";

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante: "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali";

VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante: "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";

VISTO il Decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante "Criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 153 del 2009";

VISTO il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle



pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 10, che ha istituito l’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell’art. 1 comma 5 del citato Decreto legge 101/2013;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e, in particolare, l’art. 9 che, in materia di variazioni progettuali, prevede quanto segue:

- *“Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso” (comma 6);*
- *“per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5” (comma 7);*
- *Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione (comma 8);*



- *“I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR»” (comma 9).*

VISTO il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 – Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici;

VISTO la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020” - articolo 1, comma 403;

VISTO la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, c. 727 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Prorogato l'Art. 10, comma 2, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 11;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

VISTO in particolare l'art. 4-ter, in combinato disposto ex art. 1, comma 178, lett. f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma CUP;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia trasmesso alla Commissione europea in data 25 aprile 2021, valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 a norma dell'art. 20 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 136, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle



pubbliche amministrazioni funzionale all' attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 con il quale, tra l'altro, al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, individuato quale titolare della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e segnatamente nella Linea di intervento “Strutture sanitarie di prossimità” dell'Investimento 1, viene assegnato un importo pari a € 100.000.000,00;

VISTA la Circolare 14 ottobre 2021, n. 21, prot. 266985, emanata dal Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze inerente alle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la nota del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale prot. 2301 del 23 dicembre 2021, con la quale l'Agenzia per la coesione territoriale è individuata quale Soggetto attuatore del citato investimento volto al consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti per renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione delle aree marginalizzate;

VISTO l'articolo 53.1 lettera b del Regolamento (UE) 2021/1060 - come richiamato dall'art. 10 comma 4 del Decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 15;

SENTITO il parere del Ministero della Salute in cui nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, prende atto che gli interventi e le attrezzature finanziabili rappresentano gli strumenti utili - in coerenza con i “tre ambiti” e con i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale - a rafforzare il ruolo delle farmacie rurali;

VISTO il Decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 col quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 – Strutture sanitarie di prossimità territoriale - Next Generation EU per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) – CUP: E59J21011940003;

VISTO l'Avviso pubblicato, in pari data, con il sopracitato Decreto;

PRESO ATTO che nella riunione del 7/07/2022 presso il MEF- Servizio Centrale PNRR e l'Unità di missione NG-EU, cui hanno partecipato la Commissione Europea- DG ECFIN, il DPCOE-UdM Dipartimento per le politiche di coesione - Unità di missione P.N.R.R. e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, la Commissione Europea ha prospettato una interpretazione restrittiva del Council Implementing Decisions (CID), ossia l'esclusiva finanziabilità a valere sul PNRR delle Farmacie Rurali localizzate in aree interne in centri con meno di 3.000 abitanti, escludendola quindi per le Farmacie Rurali localizzate al di fuori delle aree interne;

VISTO il Decreto n. 259 del 2 agosto 2022 che ha disposto la sospensione del trasferimento delle risorse alle farmacie rurali localizzate al di fuori dei comuni delle Aree Interne;

VISTO l'art. 34 del D.L. del 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269), che ha disposto il rifinanziamento della misura



in favore delle farmacie rurali sussidiate a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO il Decreto del Direttore Generale pro tempore dell'Agenzia n. 318 del 4 ottobre 2022 che ha disposto la ripresa dell'istruttoria delle farmacie collocate al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027;

VISTI i Decreti n. 371/2023 del 5 maggio 2023, n. 419/2023 del 25 maggio 2023, n. 425/2023 del 31 maggio 2023, n. 459/2023 del 4 luglio 2023; n. 495 del 2 agosto 2023, n. 499 del 3 agosto 2023, n. 558/2023, n.16/2024 del 15/02/2024 con cui sono stati concessi i contributi a valere sulle risorse FSC in favore delle farmacie ubicate in Comuni fuori dalle aree interne;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023, recante “Modifica al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 - Soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione”, e, in particolare, l'articolo 10 con decorrenza dal 1° dicembre 2023;

CONSIDERATO che il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023 indica all'articolo 2 che “[...] l'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia per la coesione territoriale è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente [...]”;

VISTO il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il quale il dott. Riccardo Monaco, già Direttore generale della soppressa Agenzia per la coesione territoriale, è assunto, ai sensi dell'articolo 50 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 aprile 2023, n. 41, e inquadrato, con la qualifica di referendario, nella seconda fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2024 con il quale al dott. Riccardo Monaco, dirigente di seconda fascia, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione - Ufficio IV, nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e con il quale viene indicata la contestuale cessazione dall'incarico dirigenziale conferitogli con il Decreto del 10 dicembre 2023 sopracitato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2024, in attuazione del D.L. 2 marzo 2024 n.19, art 4, comma 1, lett. b), convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha soppresso l'Unità di missione PNRR, si è provveduto ad attribuire alla Struttura di missione del PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il presidio dell'attuazione della misura in oggetto, limitatamente alle farmacie ubicate nei Comuni delle aree interne, precedentemente attuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

CONSIDERATO che il presidio dell'attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC di cui al citato art. 34 del D.L. del 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269), resta in capo al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;



VISTO il Decreto del Capo del DPCOE n. 292 del 22 ottobre 2024 (visto Ubrac n.4091/204) recante conferimento al dott. Riccardo Monaco, direttore generale dell'Ufficio IV del DPCOE, di delega della gestione, unitamente ai relativi poteri di impegno e spesa, nell'ambito della misura "Programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate – art. 34 DL 144/22;

VISTE le comunicazioni con cui le seguenti farmacie hanno comunicato a questo Dipartimento la volontà di rinunciare parzialmente al contributo ottenuto:

- Farmacia di Arborio snc (Partita IVA/Codice Fiscale: 02629650025; codice di tracciabilità univoco:689) importo contributo revocato: € 15.406,66 – AMBITO C;
- Farmacia Beltrame sas (Partita IVA/Codice Fiscale: 02905940306; codice di tracciabilità univoco:834) importo contributo revocato: € 268,50 – AMBITO B;
- Farmacia Sant'anna Sas della Dott.Ssa Cataldi Giacoma & C. (Partita IVA/Codice Fiscale: CTLGCM73T62A225M; codice di tracciabilità univoco:1969) importo contributo revocato: € 4.527,00 – AMBITO C;
- Farmacia San Giorgio di Basini Francesca e Arboscello Roberto snc (Partita IVA/Codice Fiscale: 01853030094; codice di tracciabilità univoco:6020) importo contributo revocato: € 3.338,61 – AMBITO B;
- Farmacia Mezzanego S.n.c. (Partita IVA/Codice Fiscale: 02530360995; codice di tracciabilità univoco:6324) importo contributo revocato: € 2.249,00 – AMBITO C;
- Farmacia Bernardini (Partita IVA/Codice Fiscale: BRNMCR45R54B303S; codice di tracciabilità univoco:7691) importo contributo revocato: € 2.709,00 – AMBITO C;
- Nuova Farmacia Ponte a Elsa della Dott.ssa Buti Deanna (Partita IVA/Codice Fiscale: BTUDNN81D62D815P; codice di tracciabilità univoco:8325) importo contributo revocato: € 1.512,33 – AMBITO C;
- Farmacia Belmonte di Dott. Borso' Marco (Partita IVA/Codice Fiscale: BRSMRC71B02C858P; codice di tracciabilità univoco:10411) importo contributo revocato: € 3.597,50 - AMBITO C;
- Farmacia Tullio del Dott. Cesidio Tullio & C. s.a.s.. (Partita IVA/Codice Fiscale: 03027580608; codice di tracciabilità univoco:10413) importo contributo revocato: € 3.008,67 – AMBITO C;
- Farmacia Antinucci Mara (Partita IVA/Codice Fiscale: NTNMR46A68M022K; codice di tracciabilità univoco:10771) importo contributo revocato: € 2.586,00 – AMBITO A;
- Farmacia del Cassinone di Ridolfo Dr.ssa Graziella Silvana e Dr.ssa Terzi Emma Snc (Partita IVA/Codice Fiscale: 04526560166; codice di tracciabilità univoco :20822) importo contributo revocato: € 17.550,50 – AMBITO C;

PRESO atto che le suddette rinunce pervenute, comportando l'eliminazione dal piano degli investimenti delle attività progettuali per gli ambiti sopra menzionati, determinano una variazione progettuale ai sensi dell'art. 13.6 dell'Avviso e dell'art. 5 lettera c) del Disciplinare d'Obblighi sottoscritto dalle Farmacie;

CONSIDERATO che, in seguito alle suddette rinunce, le farmacie di cui sopra hanno provveduto alla restituzione degli importi oggetto di revoca sul conto di tesoreria del MEF n. 25058 – IBAN: IT59J0100004306CC0000000880;

RITENUTO di dovere approvare le variazioni progettuali sopra indicate con conseguente rideterminazione degli importi concessi;

CONSIDERATO che, in seguito alle suddette variazioni progettuali, il sistema RNA ha rilasciato un Codice di Variazione (COVAR) che deve essere riportato nel presente atto di variazione della concessione.



**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DECRETA**

Art. 1

Sono approvate le variazioni progettuali con conseguente rideterminazione degli importi concessi per i progetti di seguito elencati:

Denominazione Farmacia	Codice Fiscale/Partita IVA	Cod. Tracciabilità Univoco	Importo Concesso	Importo variazione progettuale	Importo concesso rideterminato	COR	Covar	Ambito rimodulato
Farmacia Di Arborio Snc	02629650025	689	16.973,00 €	15.406,66 €	1.566,34 €	16175559	1522259	C
Farmacia Beltrame Sas	02905940306	834	7.850,00 €	268,50 €	7.581,50 €	15852448	1522289	B
Farmacia Sant'Anna Sas Della Dott.ssa Cataldi Giacomina & C	CTLGCM73 T62A225M	1969	44.260,00 €	4.527,00 €	39.733,00 €	15937514	1522290	C
Farmacia San Giorgio Di Basini Francesca E Arboscello Roberto Snc	01853030094	6020	15.139,00 €	3.338,61 €	11.800,39 €	15199569	1522298	B
Farmacia Mezzanego S.N.C.	02530360995	6324	18.347,00 €	2.249,00 €	16.098,00 €	16182845	1522303	C
Farmacia Bernardini	BRNMCR45 R54B303S	7691	36.761,00 €	2.709,00 €	34.052,00 €	15937286	1522304	C
NUOVA FARMACIA PONTE A ELSA Della Dott.ssa Buti Deanna	BTUDNN81 D62D815P	8325	17.550,00 €	1.512,33 €	16.037,67 €	15854589	1522305	C
Farmacia Belmonte Di Dott. Borsò Marco	BRSMRC71 B02C858P	10411	12.336,00 €	3.597,50 €	8.738,50 €	15193645	1522307	C
Farmacia Tullio Del Dott. Cesidio Tullio & C. S.A.S..	03027580608	10413	42.342,00 €	3.008,67 €	39.333,33 €	16155899	1522313	C



Farmacia Antinucci Mara	NTNMRA46 A68M022K	10771	15.688,00 €	2.586,00 €	13.102,00 €	15199126	1522315	A
Farmacia Del Cassinone Di Ridolfo Dr.ssa Graziella Silvana E Dr.ssa Terzi Emma Snc	04526560166	20822	29.744,00 €	17.550,50 €	12.193,50 €	16045968	1522318	C

Roma,

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO IV
Dott. Riccardo Monaco